

## Verbale n. **153**

Seduta pomeridiana del 25 febbraio 2026

Presidenza del Presidente **Bordin**

indi

del Vicepresidente **Mazzolini**

indi

del Presidente **Bordin**

Verbalizza Barbara LOGAR, segue Leopoldo PITALI, segue Enrico Guglielmo FOCARDI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 14.46

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 153ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 151 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta pomeridiana, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Lirutti.  
(Il congedo è concesso)

Il PRESIDENTE, prima di proseguire i lavori con l'esame del punto n. 1 dell'ordine del giorno, come da richiesta avanzata in mattinata dal consigliere Moretti, invita l'Aula a raccogliersi in un minuto di silenzio per il giovane Tommaso Andreuzza, deceduto nella mattinata a seguito di un incidente sul lavoro nel cantiere navale Fincantieri.

*(L'Aula, in piedi, osserva un minuto di silenzio)*

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno** che prevede:

**Seguito della discussione sul disegno di legge "Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici" (71)**

(Relatori di maggioranza: **BUDAI, LOBIANCO**)

(Relatori di minoranza: **MENTIL, PUTTO, PELLEGRINO**)

Sempre in sede di discussione generale, che ha avuto già inizio nella seduta antimeridiana, prendono la parola, nell'ordine, i consiglieri MARTINES, POZZO, BERNARDIS e MORETTI (i quali, tutti, argomentano, anche avanzando posizioni politiche diverse, sulle problematiche oggetto del disegno di legge in oggetto).

L'assessore AMIRANTE svolge, quindi, alcune considerazioni sul disegno di legge in esame.

In sede di replica, prendono la parola soltanto i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MENTIL.

A questo punto, il consigliere MORETTI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza una breve sospensione dei lavori per permettere la valutazione degli emendamenti presentati.

La seduta è sospesa alle ore 15.43.

La seduta riprende alle ore 16.17.

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, annuncia che i lavori proseguono ora con l'esame dell'articolato.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*HONSELL*

*Emendamento modificativo (1.1)*

*"1. Il comma 1 dell'articolo 1 è così sostituito:*

*<<1. Al fine di dettare disposizioni uniformi sotto il profilo urbanistico e di perseguire l'ordinato assetto del territorio regionale, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa statale ed europea, i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza comunale e regionale, anche a seguito di trasferimento della relativa sede operativa, nonché degli insediamenti logistici esistenti il cui ampliamento ne determina la rilevanza regionale, come definiti al comma 2.*

*L'attuazione della presente disciplina avviene nel rispetto della tutela dell'ambiente, incluso quello urbano, e della salute pubblica, in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana, assicurando lo svolgimento dei procedimenti secondo criteri di trasparenza amministrativa e di partecipazione. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì in caso di ampliamento di insediamenti logistici aventi superficie operativa già superiore alla soglia di cui al primo periodo del comma 3.>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La riformulazione rende maggiormente chiaro il testo della disposizione, introducendo inoltre un espresso richiamo ai criteri di trasparenza amministrativa e partecipazione nello svolgimento dei procedimenti. L'intervento non modifica l'impianto normativo della norma ma ne rafforza la chiarezza applicativa.*

**CAPOZZI**

*Emendamento modificativo (1.2)*

*"1. al comma 1, le parole <<e della salute pubblica>> sono sostituite dalle seguenti <<della salute pubblica e dei beni culturali>>."*

**PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI**

*Emendamento modificativo (1.2.1)*

*"1. Il comma 2) dell'articolo 1 viene così sostituito:*

*<<2) Ai fini della presente legge sono qualificati insediamenti logistici le piattaforme logistiche non intermodali, i centri di magazzinaggio generale e simili, i centri di movimentazione di merci e prodotti, anche a supporto del commercio, e i depositi di merci o veicoli. Gli insediamenti per l'esercizio delle attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti, nonché i data center (rispetto ai quali si rinvia ad un'apposita normativa da introdurre entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge) rientrano, altresì, tra gli insediamenti logistici.>>."*

*Non comporta oneri finanziari.*

**HONSELL**

*Emendamento modificativo (1.3)*

*"1. All'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*<<2 bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, rientrano nella nozione di insediamento logistico anche le strutture che, indipendentemente dalla qualificazione urbanistica o funzionale formalmente attribuita, svolgano in via prevalente attività di movimentazione, stoccaggio, smistamento o distribuzione di merci, nonché le infrastrutture tecnologiche e digitali ad esse funzionalmente connesse ovvero, anche se non funzionalmente connesse, ricomprese nel medesimo compendio insediativo o comunque territorialmente integrate con esso. Le relative superfici concorrono alla determinazione della superficie operativa di cui al comma 3.>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. a disposizione chiarisce e amplia la nozione di insediamento logistico introducendo un criterio sostanziale fondato sulla prevalenza dell'attività effettivamente svolta, al fine di evitare possibili elusioni derivanti da qualificazioni urbanistiche meramente formali o da artificiose frammentazioni degli interventi. Sono incluse, oltre alle strutture direttamente destinate alle attività di movimentazione, stoccaggio, smistamento e distribuzione delle merci, anche le infrastrutture tecnologiche e digitali sia funzionalmente connesse sia, pur non direttamente*

connesse, ricomprese nel medesimo compendio insediativo o territorialmente integrate con esso. La disposizione è finalizzata a garantire uniformità applicativa, certezza del diritto e coerenza nella determinazione della superficie operativa ai fini della soglia di rilevanza regionale, prevenendo fenomeni elusivi e assicurando una corretta valutazione complessiva degli insediamenti.

CALLIGARIS, BUDAI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 1.4 (1.3.1)

"1. L'emendamento 1.4 è così sostituito:

<<1. Al comma 3 dell'articolo 1 sono aggiunte infine le seguenti parole:

<<Il Comune proponente l'ampliamento di un insediamento logistico esistente che comporti il superamento della soglia dei tre ettari deve comunicare il progetto alla Regione. Il GTL di cui all'articolo 5 esprime, entro sessanta giorni, un parere sulla compatibilità dell'intervento logistico qualora l'attività rimanga di piccole o medie dimensioni, riutilizzi aree esistenti, produca un traffico medio-basso e serva principalmente il mercato comunale rispettando gli indici di sostenibilità definiti dal Comune.>>.>>."

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (1.4)

"1. All'articolo 1, comma 3, dopo le parole <<insediamenti logistici di rilevanza regionale.>> sono aggiunti i seguenti periodi: <<Il Comune proponente l'ampliamento di un polo logistico esistente che comporti il superamento della soglia dei tre ettari, e sia motivatamente ritenuto dallo stesso di interesse comunale, deve comunicare il progetto alla Regione. Il GTL di cui all'articolo 5 esprime, entro 60 giorni, un parere sulla compatibilità dell'intervento logistico di livello comunale qualora l'attività rimanga di piccole/medie dimensioni, riutilizzi aree esistenti, produca un traffico medio-basso e serva principalmente il mercato comunale, rispettando gli indici di sostenibilità definiti dal Comune.>>."

Nota tecnica: Con il presente emendamento si prevede espressamente che eventuali aree logistiche dei vari piani regolatori comunali, che superino i tre ettari possano essere comunque ritenuti di interesse comunale previo parere della Regione e in presenza delle caratteristiche elencate. Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3.

La consigliera CAPOZZI, nell'illustrare l'emendamento 1.2, precisa, emendando oralmente, che alla fine dell'emendamento si deve aggiungere la nota <<Non comporta oneri finanziari>>.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra l'emendamento 1.2.1.

Il consigliere CALLIGARIS illustra l'emendamento 1.3.1.

Nel successivo dibattito, intervengono i consiglieri MARTINES (il quale, fra l'altro, interroga il collega Calligaris sul senso proprio dell'emendamento 1.3.1) e MORETTI (il quale chiede ai colleghi Putto e Honsell alcune delucidazioni in merito agli emendamenti, rispettivamente 1.2.1 e 1.3).

A questo punto, il PRESIDENTE annuncia la richiesta dell'aggiunta della firma della consigliera Celotti agli emendamenti 3.2, 3.18, 5.2, 6.8, 6.10 e 6.11.

Sempre in sede di dibattito intervengono ancora i consiglieri CALLIGARIS (il quale replica alle richieste testè formulate dal collega Martines), PUTTO (il quale fornisce le delucidazioni richieste

precedentemente dal collega Moretti), HONSELL (il quale, fuori microfono, risponde al collega Moretti) e, infine, l'assessore AMIRANTE (la quale, tra l'altro, motivandone le ragioni, invita il Relatore di minoranza Putto a ritirare l'emendamento 1.2.1).

Il Relatore di minoranza PUTTO, quindi, raccogliendo l'invito dell'assessore Amirante, ritira l'emendamento 1.2.1.

Prendono la parola, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), PUTTO (favorevole agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e contrario all'emendamento 1.3.1), MENTIL (il quale si astiene sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e contrario all'emendamento 1.3.1), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (contrario agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e favorevole all'emendamento 1.3.1) e BUDAI nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, entrambi, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Gli emendamenti 1.1 e 1.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 1.2.1 è stato ritirato.

L'emendamento 1.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 1.3.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 1.4 decade.

L'articolo 1, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### **PELLEGRINO**

##### *Emendamento modificativo (2.0.0.1)*

*"1. Al comma 2 dell'articolo 2 le parole <<Gli ambiti territorialmente idonei>> sono sostituite dalle seguenti: <<Gli ambiti urbanisticamente idonei>>."*

*Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

#### **PELLEGRINO**

##### *Subemendamento all'emendamento 2.1 (2.0.1)*

*"All'articolo 2, comma 2, così come modificato dall'emendamento 2.1, dopo le parole <<M, N e P>> sono aggiunte le seguenti: <<, a esclusione delle aree a destinazione agricola>>."*

*Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

#### **GIUNTA REGIONALE**

##### *Emendamento modificativo (2.1)*

*"All'articolo 2, comma 2 dopo le parole: <<D, H, L,>> sono inserite le seguenti parole: <<M, N, e P>>."*

*Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Nota a commento: Il presente emendamento si rende necessario al fine di introdurre tra gli ambiti urbanisticamente idonei alla localizzazione degli insediamenti anche le zone P del PURG nelle quali lo strumento urbanistico regionale ammette l'insediamento di tutti i grandi servizi ed attrezzature di interesse regionale o comprensoriale individuati del Piano.*

HONSELL

Emendamento modificativo (2.2)

"1. All'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2 bis. La localizzazione degli insediamenti logistici all'interno delle zone omogenee di cui al comma 2 non comporta automatica compatibilità ambientale, paesaggistica, sanitaria o territoriale dell'area, restando ferme le verifiche e le valutazioni previste dalla normativa vigente.>>."

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione è finalizzata a chiarire che l'individuazione delle zone territoriali omogenee di cui al comma 2 come ambiti potenzialmente idonei alla localizzazione degli insediamenti logistici non determina alcun automatismo in ordine alla compatibilità degli interventi sotto il profilo ambientale, paesaggistico, sanitario o territoriale. La norma esplicita, pertanto, che la classificazione urbanistica costituisce un presupposto localizzativo generale, ma non esonera dall'effettuazione delle verifiche e delle valutazioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle in materia ambientale, paesaggistica, sanitaria e di sicurezza territoriale, che devono essere condotte caso per caso in relazione alle caratteristiche specifiche dell'intervento e del contesto interessato. La disposizione contribuisce a prevenire interpretazioni presuntive o semplificazioni procedurali non coerenti con il quadro normativo vigente, rafforzando il principio di valutazione puntuale degli impatti e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute pubblica.*

HONSELL

Emendamento modificativo (2.3)

"1. All'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2 bis. Gli insediamenti logistici di rilevanza regionale non possono essere localizzati su suolo agricolo, né in aree classificate agricole o comunque caratterizzate da utilizzo o vocazione agricola, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o dalla pianificazione territoriale sovraordinata.>>."

*Nota: La disposizione introduce un principio di tutela rafforzata del suolo agricolo regionale nell'ambito della disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza regionale, coerentemente con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, di salvaguardia della produzione agricola e di protezione del paesaggio rurale. Gli insediamenti logistici di rilevanza regionale, per dimensione territoriale, impatti ambientali e infrastrutturali e irreversibilità delle trasformazioni generate, devono essere prioritariamente localizzati in ambiti produttivi esistenti, aree dismesse, degradate o da rigenerare, evitando la sottrazione di superfici agricole ancora funzionali o potenzialmente tali. Il riferimento sia alla classificazione urbanistica comunale sia alla pianificazione territoriale sovraordinata consente di assicurare coerenza con l'assetto pianificatorio complessivo e di prevenire fenomeni di localizzazione impropria in contesti agricoli o rurali, nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle scelte pianificatorie future.*

MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO

Emendamento modificativo (2.4)

"Al comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole <<all'articolo 3.>> sono inserite le seguenti: <<Il GTL esprime parere non vincolante sul rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 3.>>."

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

CALLIGARIS, BUDAI

Emendamento modificativo (2.4.1)

"1. Al comma 4 dell'articolo 2 sono aggiunte infine le seguenti parole:

<<Il Comune, in ogni caso, trasmette alla Regione la documentazione inerente all'insediamento logistico da realizzare al fine di escludere la necessità di procedere con la procedura di cui all'articolo 6.>>"

*Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale*

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra gli emendamenti 2.0.0.1 e 2.0.1.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 2.1.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 2.2 e, nel contempo, precisa, emendando oralmente, che alla fine dell'emendamento 2.3 è da aggiungere la nota: <<Non comporta oneri finanziari>>.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 2.4 e, nel contempo, nell'esprimere alcuni dubbi interpretativi, chiede all'assessore Amirante una verifica circa l'applicabilità dell'emendamento 1.3.1, precedentemente approvato.

Il consigliere CALLIGARIS illustra l'emendamento 2.4.1.

Nel successivo dibattito, intervengono il consigliere MORETTI (il quale, fra l'altro, chiede alcune delucidazioni relativamente all'emendamento 2.0.1 della collega PELLEGRINO, la quale fornisce subito, fuori microfono, i chiarimenti testè richiesti) e l'assessore AMIRANTE (la quale dà una propria interpretazione riguardo ai dubbi precedentemente sollevati dal consigliere Martines).

Prendono la parola, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), PUTTO e MENTIL (i quali, entrambi, si astengono sull'emendamento 2.0.1, contrari all'emendamento 2.4.1 e favorevoli ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (favorevole agli emendamenti 2.0.0.1, 2.1, 2.4.1 e contrario ai rimanenti emendamenti) e BUDAI nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, entrambi, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

L'emendamento 2.0.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 2.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 2.1, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 2.4.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 2, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*MENTIL, MORETTI*

*Subemendamento all'emendamento 3.1 (3.0.1)*

*"1. Nella lettera a) dell'emendamento 3.1 dopo le parole <<Bollettino ufficiale della Regione,>> sono inserite le seguenti: <<sentita la Commissione consiliare competente,>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.*

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento modificativo (3.1)*

*"1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) l'alinnea del comma del comma 1 è sostituito dal seguente:*

*<<Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sono stabiliti i criteri e gli indirizzi per la localizzazione degli insediamenti logistici negli ambiti territoriali idonei sulla base dei seguenti principi direttivi:>>;*

*b) al comma 2 le parole << da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione,>> sono soppresse;*

*c) alla lettera i) del comma 2 le parole <<(consumo energetico, acqua, suolo)>> sono soppresse.”*

*Nota: la modifica di cui alla lettera a) è necessaria per inserire un espresso richiamo alla deliberazione di Giunta regionale, ossia all'atto con cui verranno definiti i criteri e indirizzi per la localizzazione degli insediamenti logistici; la modifica di cui alla lettera b) è necessaria per coordinare il testo dell'articolo 3 alla modifica di cui alla lettera a). Tale emendamento deve leggersi in combinato disposto con l'emendamento volto a coordinare il contenuto dell'articolo 7 all'inserimento del richiamo espresso alla deliberazione nell'alea del comma i dell'articolo 3, La modifica di cui alla lettera c) serve a eliminare un refuso. Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**MENTIL, MORETTI, MARTINES, PISANI, POZZO**

*Emendamento modificativo (3.2)*

*“All'articolo 3, comma 1, dopo le parole <<idonei,>> sono inserite le seguenti: <<previo parere della Commissione consiliare competente,>>.”*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI**

*Emendamento modificativo (3.2.1)*

*“1. Al comma 1 dopo le parole <<la Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti parole:*

*<< , dopo aver sentita la Commissione consiliare competente,>>*

*Non comporta oneri finanziari.*

*2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 3 viene così sostituito:*

*<<e) sussistenza delle condizioni per la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione delle esternalità negative sul territorio e sull'ambiente, con particolare riguardo agli insediamenti logistici realizzati nelle zone agricole, secondo quanto stabilito al comma b);”*

*Non comporta oneri finanziari.*

**HONSELL**

*Emendamento modificativo (3.3)*

*“1. All'articolo 3, comma 1, la lettera b) è soppressa.”*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**HONSELL**

*Emendamento modificativo (3.4)*

*“1. All'articolo 3, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*<<b) tutela del suolo quale componente essenziale dell'ambiente e risorsa non rinnovabile, mediante la riduzione del consumo di nuovo suolo e la minimizzazione dell'impronta territoriale e ambientale complessiva degli insediamenti logistici; tale criterio è perseguito attraverso il contenimento delle superfici impermeabilizzate, la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche e la coerenza con gli obiettivi regionali di rigenerazione territoriale.>>.”*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento rafforza il principio della tutela del suolo quale risorsa non rinnovabile, chiarendo l'obiettivo della riduzione del consumo di nuovo suolo e della minimizzazione dell'impronta territoriale degli insediamenti logistici. La disposizione introduce riferimenti al contenimento delle superfici impermeabilizzate, alla salvaguardia delle funzioni ecosistemiche e alla coerenza con gli obiettivi regionali di rigenerazione territoriale, migliorando la chiarezza e la coerenza ambientale della norma.*

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.5)

*"1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:*

*<<b) incidenza dell'intervento sulla politica regionale e nazionale inerente al consumo di suolo, in un'ottica di equilibrio complessivo, con evidenza delle mitigazioni proposte al fine di ridurre l'impronta dell'intervento. Nel caso di interventi che interessino superfici agricole, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'insediamento, mediante vincolo di non edificabilità, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie dell'insediamento e che la copertura della superficie dell'intervento da realizzare, non superi il 3 per cento della superficie agricola non utilizzata nel territorio comunale;>>."*

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (3.6)

*"1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole <<da bonificare>> sono inserite le seguenti: <<, dando priorità alle aree individuate dal master plan delle aree degradate, secondo il comma 2 dell'art. 82 della legge regionale 3/2021,>>."*

*Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Con questo emendamento si vuole favorire la rigenerazione di aree industriali degradate, utilizzando uno strumento di mappatura già in essere, com'è il master plan dei complessi produttivi degradati.*

HONSELL

Emendamento modificativo (3.7)

*"1. All'articolo 3, comma 1, lettera c) dopo le parole <<porti di Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro>> sono aggiunte le seguenti: <<. L'eventuale localizzazione in aree diverse dovrà essere espressamente motivata con riferimento alla non disponibilità o alla non idoneità delle aree di cui al presente punto.>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione rafforza il principio della rigenerazione territoriale e del contenimento del consumo di suolo, già previsto dalla norma, introducendo un obbligo di motivazione qualora la localizzazione dell'insediamento logistico avvenga in aree diverse da quelle dismesse, da bonificare o già pianificate nei poli logistici esistenti. In tal modo si rende effettiva la priorità indicata dalla disposizione, senza introdurre vincoli assoluti ma garantendo maggiore trasparenza e coerenza nelle scelte localizzative.*

HONSELL

Emendamento modificativo (3.8)

*"1. All'articolo 3, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

*<<e) sussistenza delle condizioni per la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione delle esternalità negative prodotte dall'insediamento sul territorio e sull'ambiente, da definire secondo criteri di specificità e proporzionalità rispetto all'impatto generato, con localizzazione nel medesimo ambito territoriale interessato dall'intervento;>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione chiarisce che le opere di mitigazione e compensazione devono essere direttamente correlate alle esternalità negative prodotte dall'insediamento e definite secondo criteri di specificità e proporzionalità rispetto all'impatto generato. È eliminata la formulazione discrezionale precedentemente prevista, introducendo un criterio più chiaro di localizzazione delle opere nel medesimo ambito territoriale interessato dall'intervento, al fine di garantire maggiore coerenza tra impatti generati e misure compensative, evitando soluzioni meramente formali o non correlate al contesto territoriale di riferimento.*

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (3.9)

*"1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole <<sul territorio e sull'ambiente>> sono*

inserite le seguenti: <<, da attuare nei Comuni direttamente o indirettamente interessati dagli impatti dell'intervento; nel caso in cui il Gruppo tecnico regionale della logistica accerti che l'intervento determina impatti di carattere sovracomunale, ivi inclusi quelli derivanti dal traffico indotto o dall'assetto infrastrutturale, le opere sono commisurate alla dimensione territoriale dell'impatto, concordate con i Comuni territorialmente interessati e integralmente ricomprese nel piano economico-finanziario e nel business plan allegati al progetto di insediamento>>.”

Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Si introduce il principio di sovraestensione delle opere di mitigazione e compensazione, a beneficio dunque non solo del Comune interessato direttamente dall'insediamento logistico, ma anche di quelli limitrofi o gravati da maggior flusso viario.

## HONSELL

### Emendamento modificativo (3.10)

“1. All'articolo 3, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) salvaguardia della salute della popolazione interessata, degli ambiti e dei beni soggetti a tutela ambientale e paesaggistica, nonché dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento agli effetti dell'insediamento sulla qualità dell'aria, sul rumore, sulle vibrazioni, sull'illuminazione notturna, sul traffico e sulla sicurezza della viabilità, anche in un'ottica di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e mediante eventuali monitoraggi successivi all'attivazione dell'insediamento, con particolare considerazione degli ambiti rurali destinati all'attività agricola di interesse strategico;>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione rafforza il principio della tutela della salute e dell'ambiente, esplicitando gli effetti potenziali degli insediamenti logistici sulla qualità della vita e sul territorio, con particolare riferimento a qualità dell'aria, rumore, traffico e sicurezza della viabilità. È inoltre richiamata la possibilità di monitoraggi successivi all'attivazione degli insediamenti e la particolare attenzione agli ambiti agricoli strategici, migliorando la chiarezza e l'efficacia applicativa del criterio.

## CAPOZZI

### Emendamento modificativo (3.11)

“1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

<<f bis) la stipula di una apposita convenzione con il Comune interessato dall'insediamento, a garanzia del rispetto degli obblighi, in caso di dismissione, cessazione o trasferimento dell'attività, di provvedere a propria cura e spese alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate. La convenzione di cui alla presente lettera contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi in capo al proponente, l'impegno ad assicurare le idonee garanzie finanziarie costituite da versamento di deposito cauzionale o da stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato a copertura di quei costi, le modalità di svincolo dalle garanzie finanziarie stesse a seguito del completamento dei relativi lavori e i modi e i tempi di esecuzione dei lavori medesimi;>>.”

## CAPOZZI

### Emendamento modificativo (3.12)

“1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

<<f bis) la distanza minima del perimetro dell'insediamento non può essere inferiore a 200 metri dalla delimitazione delle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali. Per impianti di superficie superiore a 10 ettari la predetta distanza minima non è inferiore a 500 metri;>>.”

Nota: Il Gazzettino, 25 febbraio 2024: “il dr. Diego Serraino epidemiologo del Cro di Aviano, ha mostrato numeri ed evidenze scientifiche. Il primo dato: il 5 per cento dei tumori al polmone (circa 50 casi l'anno) sono causa diretta dell'inquinamento, auto, riscaldamento domestico e industriale. Insomma, il Pm10 e - peggio - il Pm 2.5. Di più. Per la Destra Tagliamento e in

particolare per chi abita nel raggio di 200 metri sull'asta della Pontebbana (nel territorio il tratto che va da Casarsa a Sacile) le cose vanno ancora peggio. Tutto questo perché a causa dello smog la percentuale di morte per tumore si impenna del 40 per cento, sia negli uomini che nelle donne. Lo studio ha evidenziato solo i casi di tumore, ma determinati inquinanti, alcuni legati allo smog, incidono pure in tempi più rapidi sul fronte delle malattie cardiovascolari (infarti) e su quelle neurologiche (Alzheimer e sclerosi laterale amiotrofica), solo che per adesso gli studi (a differenza di quanto accaduto con il cancro) non hanno ancora certificato del tutto la correlazione. Lo studio presentato dal Cro ha preso in considerazione la situazione lungo l'intera Pontebbana e i tratti autostradali Venezia - Udine - Tarvisio e Venezia - Udine - Trieste. Il risultato è più o meno simile per tutti: chi risiede entro i 200 metri dell'asta di queste strade ha maggiori possibilità di ammalarsi di tumore. I morti, rispetto ad altre zone, sono il 40 per cento in più. Senza dubbio, per restare nell'ambito della provincia di Pordenone, il sito maggiormente a rischio è quello di Casarsa, dove la Pontebbana passa quasi in centro città e dove c'è un semaforo. Insomma, una bella boccata di smog altamente nocivo. Anche se non è stato testato, il tratto urbano (Pordenone) della Statale 13 ha più o meno le stesse caratteristiche, così come quello che attraversa Porcia, Fontanafredda e Sacile dove la presenza di più semafori fa alzare particelle sottili e rischi".

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.13)

"1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

<<f bis). la distanza dai beni tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, documentando le relazioni di intervisibilità e di impatto dell'intervento proposto con i medesimi e le mitigazioni individuate;>>."

HONSELL

Emendamento modificativo (3.14)

"1. All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera j), è aggiunta la seguente:

<<j bis) contenimento del traffico pesante su gomma attraverso la localizzazione degli insediamenti in aree dotate di adeguati collegamenti ferroviari o intermodali, favorendo l'integrazione con il sistema logistico regionale e il ricorso a modalità di trasporto a minore impatto ambientale.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione introduce un principio finalizzato alla riduzione del traffico pesante su gomma e delle relative emissioni, promuovendo la localizzazione degli insediamenti logistici in contesti serviti da collegamenti ferroviari o intermodali e favorendo modalità di trasporto più sostenibili. Si rafforza così la coerenza della norma con gli obiettivi regionali di sostenibilità e integrazione del sistema logistico.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.15)

"1. All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera j), è aggiunta la seguente:

<<j bis) coerenza degli interventi con le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla gestione delle acque meteoriche, alla riduzione delle isole di calore e alla resilienza delle infrastrutture.>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Si introduce un criterio specifico di coerenza con le politiche di mitigazione e adattamento climatico, con particolare riferimento alla gestione delle acque meteoriche e alla riduzione delle isole di calore. La disposizione integra in modo sistemico le strategie climatiche regionali.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.16)

"1. All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera j), è aggiunta la seguente:

<<j bis) valutazione delle potenziali ricadute territoriali e socio-economiche dell'insediamento, con particolare riferimento agli effetti sull'occupazione locale, sull'organizzazione della mobilità e dei servizi e sulla sostenibilità complessiva dell'intervento nel contesto territoriale interessato.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione introduce tra i criteri di valutazione le ricadute territoriali e socio-economiche degli insediamenti logistici, con particolare riferimento agli effetti sull'occupazione locale e

sulla sostenibilità complessiva dell'intervento nel contesto interessato. L'obiettivo è considerare in modo integrato gli impatti ambientali, territoriali e sociali degli insediamenti, in coerenza con i principi di sviluppo sostenibile.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (3.17)

"1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

<<j bis) previsione di una distanza minima inderogabile non inferiore a trenta chilometri tra nuovi insediamenti logistici di rilevanza regionale e insediamenti logistici di rilevanza regionale esistenti o assenti, il cui mancato rispetto costituisce causa ostativa all'esito favorevole delle procedure di valutazione e co-programmazione.>>."

Nota; L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Si introduce il principio di distanza minima, quantificata in almeno 30 km, nella localizzazione di nuovi poli della logistica.

MENTIL, MORETTI, MARTINES, PISANI, POZZO

Emendamento modificativo (3.18)

"All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

<<j bis) posizione dell'insediamento rispetto agli ambiti territoriali dei Consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza MENTIL illustra gli emendamenti 3.0.1, 3.2 e 3.18.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 3.1.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra l'emendamento 3.2.1.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10, 3.14, 3.15 e 3.16.

La consigliera CAPOZZI svolge alcune considerazioni sull'articolo in discussione e, nell'illustrare gli emendamenti 3.5, 3.11, 3.12 e 3.13, precisa, emendando oralmente, l'aggiunta su tutti della nota "Non comporta oneri finanziari".

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO, nell'illustrare gli emendamenti 3.6, 3.9 e 3.17, invita l'Assessore a fornire alcune delucidazioni relativamente ad alcuni punti dell'articolo 3 e chiede di aggiungere la propria firma sull'emendamento 3.5.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri MORETTI, POZZO, MARTINES (i quali, tutti, fra l'altro, sottolineano l'importanza dell'articolo in discussione) e l'assessore AMIRANTE (la quale, fra l'altro, fornisce i chiarimenti precedentemente richiesti dalla consigliera Pellegrino e, motivandone le ragioni, invita i proponenti a ritirare il punto 1 dell'emendamento 3.2.1, e gli emendamenti 3.6, 3.8 e 3.11 per trasformarli in Ordini del giorno).

A questo punto, il Relatore di minoranza PUTTO, dopo una breve interlocuzione chiarificatrice con la Presidenza, dichiara di voler mantenere l'intero emendamento 3.2.1, mentre raccogliendo l'invito dell'assessore Amirante, gli altri proponenti ritirano gli emendamenti 3.6, 3.8 e 3.11 per convertirli in Ordini del giorno.

Prendono la parola, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), PUTTO e MENTIL (entrambi astenuti sugli emendamenti 3.3, 3.5, 3.10, 3.12, 3.13 e 3.17, favorevoli ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (favorevole agli emendamenti 3.0.1, 3.1 e 3.18, contrario ai rimanenti emendamenti) e BUDAI nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, entrambi, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

Gli emendamenti 3.0.1 e 3.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 3.2 decade.

A questo punto, il PRESIDENTE precisa che sarà posto in votazione solo il punto 2 dell'emendamento 3.2.1

Il punto 2 dell'emendamento 3.2.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 3.3 e 3.4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 3.5, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla capogruppo Capozzi, non viene approvato (*votazione n. 2.19: favorevoli 3, astenuti 15, contrari 24*).

L'emendamento 3.6 è stato ritirato.

L'emendamento 3.7, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 3.8 è stato ritirato.

Gli emendamenti 3.9 e 3.10, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 3.11 è stato ritirato.

Gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 3.18, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 3, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

L'articolo 4, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*HONSELL*

*Emendamento modificativo (5.1)*

*1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti lettere:*

<<d bis) il Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, o un suo delegato;

d ter) il Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, o un suo delegato.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione emendativa integra la composizione del Gruppo tecnico regionale della logistica con la partecipazione delle Direzioni centrali competenti in materia di salute e di lavoro, al fine di garantire una valutazione effettivamente multidisciplinare degli interventi, coerente con la natura complessa degli insediamenti logistici e con i loro effetti sul territorio. In particolare, gli insediamenti logistici possono produrre impatti rilevanti non solo sotto il profilo urbanistico e infrastrutturale, ma anche in termini ambientali, sanitari, di mobilità e di ricadute socio-economiche, che richiedono il coinvolgimento delle strutture regionali competenti per materia, al fine di assicurare una più completa istruttoria tecnica e decisionale. L'intervento si inserisce nel quadro del significato contemporaneo del governo del territorio, che non si limita alla dimensione strettamente urbanistica ma comprende la valutazione integrata degli effetti degli insediamenti sulle condizioni ambientali, sulla salute della popolazione e sull'organizzazione socio-economica dei contesti locali.

MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO

Emendamento modificativo (5.2)

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

<<d bis) il Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

FASIOLO, MARTINES, PISANI, POZZO,

Emendamento modificativo (5.3)

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

<<d bis) nel caso di insediamenti localizzati in Comuni confinanti con altri Stati, il Direttore del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) territorialmente interessato.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (5.4)

1. Al comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole <<documentazione di variante urbanistica>>, è espunta la parola <<se>>;

2. Al comma 5 dell'articolo 5 le parole <<cadenza biennale>> sono sostituite con le seguenti: <<cadenza annuale>>.

Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Con questo emendamento si vuole fornire al GTL tutta la documentazione per una valutazione dell'intervento quanto più completa possibile, e dimezzare la tempistica con cui il GTL informa la Giunta Regionale in merito agli esiti del monitoraggio concernente la realizzazione degli insediamenti logistici assentiti.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.5)

1. All'articolo 5, comma 2, dopo le parole <<il business plan>> sono aggiunte le seguenti: <<, asseverato da un professionista indipendente, in possesso di adeguata qualificazione tecnico-economica e iscritto a un ordine o collegio professionale,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione introduce l'obbligo di asseverazione del business plan da parte di un professionista indipendente, al fine di garantire maggiore attendibilità delle valutazioni economico-finanziarie e una più efficace istruttoria degli interventi proposti da parte del Gruppo tecnico regionale logistica, rafforzando la trasparenza e la qualità delle informazioni a supporto delle decisioni.

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (5.6)

1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole <<nel documento comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'istanza>>;
- b) al comma 5 la parola <<biennale>> è sostituita con la seguente: <<annuale>>.
- c) al comma 6 le parole <<la quale può esprimere, su istanza, pareri di natura tecnico-economica, non vincolanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<la quale esprime parere obbligatorio non vincolante di natura tecnico-economica>>.

Nota: il presente emendamento è necessario per coordinare la terminologia usata nel comma 3 dell'articolo 5 con quella presente al comma 2 dell'articolo 6. È ridotto, altresì, il termine della relazione alla Giunta regionale in ordine agli esiti del monitoraggio concernente la realizzazione degli insediamenti. Infine, il presente emendamento, introduce l'obbligatorietà del parere della Cabina di regia, pur mantenendo il carattere di non vincolatività dello stesso. Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

## MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO

### Emendamento modificativo (5.7)

All'articolo 5, comma 4, le parole <<il Comune proponente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Comune o i Comuni proponenti>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

## HONSELL

### Emendamento modificativo (5.8)

1. All'articolo 5, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4 bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, il Gruppo tecnico regionale logistica assicura la verifica periodica degli effetti ambientali e territoriali degli insediamenti logistici di rilevanza regionale e può proporre, ove necessario, eventuali misure correttive, anche in relazione alle prescrizioni contenute negli atti di localizzazione.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione esplicita e qualifica la funzione di monitoraggio già prevista tra i compiti del Gruppo tecnico regionale della logistica, chiarendo che essa comprende anche la verifica periodica degli effetti ambientali e territoriali degli insediamenti logistici di rilevanza regionale e introducendo la possibilità di proporre eventuali misure correttive qualora emergano criticità, anche in relazione alle prescrizioni contenute negli atti di localizzazione. L'intervento è coerente con l'evoluzione contemporanea delle politiche di governo del territorio, che non si esauriscono nella fase autorizzativa ma prevedono forme di valutazione e controllo nel tempo degli effetti prodotti dagli interventi sul contesto ambientale e territoriale, configurando la gestione degli insediamenti come processo dinamico e adattivo.

## HONSELL

### Emendamento modificativo (5.9)

1. All'articolo 5, comma 5, la parola <<biennale>> è sostituita dalla seguente: <<annuale>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La modifica prevede che la cadenza dell'attività di informazione alla Giunta regionale, nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte dal Gruppo tecnico regionale logistica (GTL), sia annuale anziché biennale, al fine di garantire rafforzare l'efficacia degli strumenti di monitoraggio e la capacità di individuare più rapidamente eventuali criticità, assicurando un supporto più adeguato ai processi decisionali regionali e una migliore coerenza con la dinamicità del settore logistico.

## PISANI, MARTINES, POZZO,

### Emendamento modificativo (5.10)

*All'articolo 5, dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

*<<5 bis. Dopo dieci anni dalla realizzazione di un nuovo insediamento, il GTL verifica il permanere delle condizioni di compatibilità comprovate al momento della conclusione della procedura di cui all'articolo 6.>>.*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 5.1, 5.5, 5.8 e 5.9.

Il consigliere MARTINES illustra gli emendamenti 5.2 e 5.7.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 5.3, sul quale annuncia la disponibilità al ritiro finalizzato alla presentazione di un Ordine del giorno di pari argomento.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 5.4.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 5.6.

Il consigliere PISANI illustra l'emendamento 5.10.

Non essendoci richieste di intervento in sede di dibattito, interviene l'assessore AMIRANTE che, motivandone le ragioni, propone, tra l'altro, il voto per parti dell'emendamento 5.4 esprimendo un parere contrario al primo comma e un parere invece favorevole al secondo; favorevole anche all'emendamento 5.7, mentre chiede, infine, il ritiro dell'emendamento 5.10.

Accogliendo la richiesta testé formulata dell'Assessore, il consigliere PISANI ritira l'emendamento 5.10.

Il PRESIDENTE annuncia il ritiro dell'emendamento 5.3 da parte della prima firmataria Fasiolo.

Per le successive repliche, prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale rimette gli emendamenti alle valutazioni dell'Aula), PUTTO (favorevole a tutti gli emendamenti) e MENTIL (astenuito sul secondo comma dell'emendamento 5.4, contrario all'emendamento 5.5 e favorevole ai restanti emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (favorevole agli emendamenti 5.6 e 5.7, e al secondo comma dell'emendamento 5.4) e BUDAI nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, entrambi, si associano alle valutazioni dei Relatore di maggioranza Lobianco).

Gli emendamenti 5.1 e 5.2, posti in votazione, non vengono approvati.

L'emendamento 5.3 è stato ritirato in precedenza.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 5.4 sarà posto in votazione per parti separate come richiesto in precedenza dalla Relatrice di minoranza Pellegrino.

Il primo comma dell'emendamento, posto in votazione, non viene approvato.

Il secondo comma dell'emendamento, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che a seguito dell'approvazione del secondo comma dell'emendamento 5.4 decadono per assorbimento la lettera B) dell'emendamento giuntale 5.6, nonché l'emendamento 5.9.

L'emendamento 5.5, posto in votazione, non viene approvato.

Decaduta la lettera B), le lettere A) e C) dell'emendamento giuntale 5.6, poste in votazione congiuntamente, vengono approvate.

L'emendamento 5.7, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 5.8, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.9 è decaduto in precedenza.

L'articolo 5, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### CALLIGARIS

##### *Emendamento modificativo (6.1)*

1. *All'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*<<1 bis. La procedura di cui al comma 1 non si applica per la realizzazione di insediamenti logistici di rilevanza comunale. Il Comune, in ogni caso, trasmette alla Regione la documentazione inerente l'insediamento logistico da realizzare al fine di escludere la necessità di procedere ai sensi del comma 1.>>.*

*Nota tecnica: Con il presente emendamento si prevede espressamente che la procedura prevista dal comma 1 non si applica per la realizzazione di insediamenti logistici di rilevanza comunale. Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.*

#### PELLEGRINO, MENTIL, MARTINES, HONSELL, POZZO

##### *Emendamento modificativo (6.1.1)*

1. *La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:*

*<<b) un documento descrittivo e motivato avente a oggetto la previsione urbanistica che il Comune intende adottare recante l'indicazione puntuale dell'area o delle aree destinabili ad attività di logistica di rilevanza regionale. Il soggetto proponente descrive, altresì, la destinazione d'uso dell'immobile logistico e le tipologie di merci e prodotti che si prevede di trattare e la verifica puntuale di tutti i principi direttivi di cui all'articolo 3. Il documento di cui al primo periodo deve essere comprensivo, altresì, del business plan di cui alla lettera d), dello studio sull'impatto sulla viabilità di area vasta di cui alla lettera c), nonché di uno studio sugli impatti del paesaggio e sull'ambiente e sugli effetti delle opere di mitigazione. In caso di piano attuativo, il Comune invia la relativa proposta presentata che, ove introduca una variante al Piano in riferimento alla relativa destinazione logistica, è corredata anche del documento descrittivo e motivato di cui al primo periodo;>>.*

*Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

#### HONSELL

##### *Emendamento modificativo (6.2)*

1. Dopo il primo periodo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente: <<Il documento contiene altresì l'analisi delle alternative localizzative considerate, con l'indicazione delle ragioni che hanno condotto alla scelta dell'area proposta.>>.

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione esplicita, nell'ambito della documentazione richiesta per l'intesa di co-programmazione, l'obbligo di analisi delle alternative localizzative e di motivazione della scelta dell'area proposta. L'introduzione di un criterio comparativo consente una valutazione più completa e trasparente delle opzioni disponibili, in coerenza con i principi della pianificazione territoriale e del buon andamento dell'azione amministrativa. L'intervento normativo contribuisce a rafforzare la qualità delle scelte urbanistiche, favorendo soluzioni localizzative più sostenibili e coerenti con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di tutela del territorio.*

HONSELL

Emendamento modificativo (6.3)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera b), le parole <<uno studio sugli impatti del paesaggio e sull'ambiente e sugli effetti delle opere di mitigazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<uno studio degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente, comprensivo della valutazione del consumo di suolo, delle emissioni stimate, del traffico indotto e delle opere di mitigazione e compensazione previste.>>.

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La proposta emendativa riformula e chiarisce i contenuti dello studio ambientale richiesto nell'ambito della documentazione per l'intesa di co-programmazione, esplicitando che esso deve comprendere, oltre agli impatti paesaggistici e ambientali, anche la valutazione del consumo di suolo, delle emissioni e del traffico indotto, nonché delle opere di mitigazione e compensazione previste. L'intervento normativo più completi e trasparenti i contenuti della documentazione, contribuendo a migliorare la qualità delle valutazioni e la comparabilità delle proposte progettuali.*

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.4)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole <<uno studio sugli impatti del paesaggio e sull'ambiente>> sono inserite le seguenti: <<, secondo le linee guida normate da ISO 14064-1 nei relativi ambiti di applicazione 1,2 e 3,>>.

*Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Con questo emendamento si vuole vincolare la misurazione degli impatti ambientali secondo la ISO 14064-1 sia negli scope 1 e 2, relativi alle emissioni dirette e indirette da energia, sia in scope 3, ossia nell'ambito di emissioni indirette che avvengono nella catena di valore dell'organizzazione, connesse alle attività aziendali, come acquisto materie prime, trasporti e smaltimento dei rifiuti.*

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.5)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

<<c) uno Studio di Impatto Viabilistico (SIV), quale elaborato tecnico obbligatorio, redatto su dati misurati, idoneo a dimostrare la sostenibilità dell'intervento rispetto alla rete viaria e ai nodi di accesso, comprensivo di rilievi, matrici origine-destinazione, analisi delle ore di punta, stima del traffico generato con specifica dei mezzi pesanti, scenari di progetto e cumulativi, livelli di servizio e valutazione di sicurezza stradale, prevedendo, ove necessario, modellazione dei nodi critici. Gli esiti del SIV costituiscono base istruttoria per la validazione del GTL e sono recepiti nell'intesa di co-programmazione, anche ai fini della determinazione delle misure di mitigazione a carico del soggetto attuatore ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. e).>>.

*Nota: Per meglio definire l'impatto del traffico generato dai nuovi insediamenti logistici, si chiede uno Studio di Impatto Viabilistico da allegare all'istanza per l'attivazione dell'intesa di co-programmazione. Gli esiti del SIV costituiscono base istruttoria per la validazione del GTL. L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

#### Emendamento modificativo (6.5.1)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 viene così sostituito:

*<<c> uno studio della capacità residua della rete esistente afferente all'insediamento volto a verificare la complessiva compatibilità e sostenibilità trasportistica ai fini del perseguimento e mantenimento delle condizioni di sicurezza e di fluidità della rete viaria interessata. Nel caso in cui tali verifiche evidenzino criticità dovrà essere predisposto uno schema di sostenibilità infrastrutturale atto a definire, in esito ai predetti approfondimenti, le modalità di superamento di dette criticità, individuando le migliorie di natura trasportistica di tipo infrastrutturale e/o gestionale da realizzare;*

*Non comporta oneri finanziari.*

#### PELLEGRINO

##### Emendamento modificativo (6.6)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) dopo le parole *<<rete viaria interessata>>* sono inserite le seguenti:

*<<, anche nella fase di costruzione del polo stesso>>;*

b) alla lettera d) dopo le parole *<<sostenibilità dell'intervento>>* sono aggiunte le seguenti: *<<, specificando gli obiettivi temporali dei singoli step di avanzamento del progetto, i relativi costi, ricavi e conseguente stima dei posti di lavoro creati>>.*

*Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Si specifica che la fluidità della rete viaria interessata va garantita anche in fase di costruzione del polo logistico e quali dati inserire nel business plan, garantendo trasparenza in tutto l'iter progettuale e dando una stima dei nuovi posti di lavoro.*

#### HONSELL

##### Emendamento modificativo (6.7)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera d), dopo le parole *<<un business plan>>* sono aggiunte le seguenti:

*<<, asseverato da un professionista indipendente, in possesso di adeguata qualificazione tecnico-economica e iscritto a un ordine o collegio professionale,>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione introduce l'obbligo di asseverazione del business plan da parte di un professionista indipendente, al fine di garantire maggiore attendibilità delle valutazioni economico-finanziarie e una più efficace istruttoria degli interventi proposti nell'ambito della procedura di co-programmazione.*

#### POZZO, MENTIL, MORETTI, PISANI, MARTINES

##### Emendamento modificativo (6.8)

All'articolo 6, comma 2, lettera d), dopo le parole *<<la sostenibilità dell'intervento>>* sono aggiunte le seguenti: *<<, con particolare attenzione destinata agli incrementi occupazionali derivanti dal nuovo insediamento>>.*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

#### PELLEGRINO

##### Emendamento modificativo (6.9)

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 è aggiunta la seguente:

*<<d bis) fideiussione bancaria irrevocabile, a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da istituto di credito autorizzato ai sensi della normativa vigente, di importo non inferiore al venti per cento del valore complessivo dell'intervento risultante dal piano economico-finanziario allegato al progetto, prestata a favore del Comune o dei Comuni territorialmente interessati, a garanzia della corretta e integrale realizzazione delle opere di mitigazione, compensazione e delle eventuali opere infrastrutturali previste nell'ambito dell'intesa di co-programmazione; la garanzia è escutibile in caso di mancata o parziale*

*esecuzione delle opere ovvero di ritardo superiore a centottanta giorni rispetto ai termini stabiliti nell'intesa, ed è svincolata esclusivamente a seguito della verifica dell'integrale adempimento degli obblighi assunti.>>.*

*Nota: Per garantire la solidità finanziaria dell'operazione, tutelare il committente e gli enti locali dai rischi di inadempimento del proponente e dell'impresa che realizza l'opera, e assicurare la conclusione dell'opera nei tempi e nei costi previsti, si introduce una polizza fideiussoria obbligatoria del valore equitativo di almeno il 20 per cento del valore dell'intervento. L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

**MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO**

**Emendamento modificativo (6.10)**

*All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

*<<d bis) una dichiarazione del soggetto proponente in cui sia attestata la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale.>>.*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO**

**Emendamento modificativo (6.11)**

*Il comma 5 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

*<<5. La Regione invita alla riunione di cui al comma 4 i rappresentanti dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 1000 metri dall'area in cui è localizzato l'insediamento. Tali Comuni possono esprimere parere non vincolante sul progetto per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilità, nonché di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza. Nel caso in cui la proposta per l'adozione di un piano attuativo sia d'iniziativa privata, il Comune può invitare anche il proponente.>>.*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**PELLEGRINO**

**Emendamento modificativo (6.12)**

*1. Al comma 5 dell'articolo 6 le parole <<La Regione può invitare>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione invita>> e le parole <<con funzione consultiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<con funzione decisionale>>.*

*Nota: L'emendamento mira ad assicurare il coinvolgimento di tutti i Comuni alla procedura d'Intesa di co-programmazione, e non esclusivamente il Comune in cui è localizzato il polo logistico. L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

**HONSELL**

**Emendamento modificativo (6.13)**

*1. Dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*<<5 bis. L'intesa di co-programmazione disciplina gli obblighi del soggetto proponente, ivi comprese, ove necessarie, adeguate garanzie finanziarie, anche mediante fideiussione, a tutela dell'attuazione degli interventi e del ripristino dei luoghi in caso di mancata realizzazione o di inadempimento degli obblighi assunti, nonché della realizzazione delle opere infrastrutturali e delle misure di mitigazione e compensazione.>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione emendativa chiarisce che l'intesa di co-programmazione disciplina gli obblighi del soggetto proponente e può comprendere, ove necessario, adeguate garanzie finanziarie a tutela dell'attuazione degli interventi e del territorio in caso di mancata realizzazione o inadempimento, comprese le opere infrastrutturali, le misure di mitigazione e compensazione e gli eventuali interventi di ripristino dei luoghi. L'intervento rafforza la tutela dell'interesse pubblico e la certezza dell'attuazione degli interventi territoriali, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

HONSELL

Emendamento modificativo (6.14)

1. All'articolo 6, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5 bis. Per gli insediamenti logistici di rilevanza regionale è assicurata, nell'ambito della procedura di co-programmazione, una fase di informazione, ascolto e confronto con la comunità locale interessata, finalizzata a favorire la conoscibilità degli interventi e la condivisione delle scelte con il territorio.>>.

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione introduce, per gli insediamenti logistici di rilevanza regionale, una fase di informazione, ascolto e confronto con le comunità locali interessate nell'ambito della procedura di co-programmazione, al fine di rafforzare la trasparenza, la partecipazione e la condivisione delle scelte relative ad interventi con significativo impatto territoriale. L'intervento è coerente con la natura collaborativa della co-programmazione e con l'evoluzione delle politiche di governo del territorio, che valorizzano il coinvolgimento delle comunità locali nei processi decisionali.*

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra gli emendamenti 6.1.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.9 e 6.12.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.7, 6.13 e 6.14.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra l'emendamento 6.5.1.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento 6.8.

Il consigliere MARTINES illustra gli emendamenti 6.10 e 6.11.

Non essendoci iscritti a parlare, interviene l'assessore AMIRANTE per esprimere un parere favorevole all'emendamento 6.8 mentre è negativo il parere sull'emendamento 6.9.

Per la replica, prendono la parola i Relatori minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette per gli emendamenti alle valutazioni dell'Aula), PUTTO (il quale si astiene sull'emendamento 6.12, mentre è favorevole ai rimanenti emendamenti) e MENTIL (il quale si astiene sugli emendamenti 6.4, 6.6, 6.7, 6.9 e 6.12, mentre è favorevole agli altri emendamenti), i Relatori di maggioranza LOBIANCO (favorevole al solo emendamento 6.8, contrario ai restanti emendamenti) e BUDAI nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (i quali, entrambi, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Lobianco).

L'emendamento 6.1 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti 6.1.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.6 e 6.7, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 6.8, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 6, posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

L'articolo 7, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 7 bis:

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (7 bis.1)

1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis

(Registro pubblico degli insediamenti logistici)

1. La Regione istituisce un registro pubblico digitale degli insediamenti logistici di rilevanza regionale, accessibile liberamente, contenente almeno la localizzazione, le superfici interessate, le principali caratteristiche degli interventi, lo stato di attuazione e gli esiti delle valutazioni effettuate ai sensi della presente legge.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La disposizione prevede l'istituzione di un registro pubblico digitale degli insediamenti logistici di rilevanza regionale, finalizzato a garantire trasparenza, accessibilità delle informazioni e conoscibilità degli interventi sul territorio. Il registro consente una visione unitaria e aggiornata dei principali dati relativi agli insediamenti, quali localizzazione, superfici interessate, caratteristiche degli interventi, stato di attuazione ed esiti delle valutazioni effettuate, favorendo una maggiore chiarezza nei confronti dei cittadini, degli enti locali e degli operatori economici. L'intervento è coerente con i principi di trasparenza amministrativa e di digitalizzazione della pubblica amministrazione e contribuisce al monitoraggio delle politiche territoriali e alla programmazione regionale.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 7 bis.1.

Non essendoci interventi, neanche da parte della Giunta, prendono la parola i consiglieri PELLEGRINO (la quale si rimette per l'emendamento alle valutazioni dell'Aula), PUTTO e MENTIL (favorevoli all'emendamento aggiuntivo), i Relatori di maggioranza LOBIANCO e BUDAI (entrambi contrari), nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si associa alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 7 bis.1, istitutivo dell'articolo 7 bis, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 7 ter:

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (7 ter.1)

1. Dopo l'articolo 7bis è inserito il seguente:

<<Art. 7 ter

(Clausola valutativa)

1. La Regione assicura una valutazione biennale dell'attuazione della presente legge, con riferimento agli effetti prodotti in termini di assetto del territorio, tutela dell'ambiente e della salute, consumo di suolo, nonché trasparenza e partecipazione nei procedimenti previsti.

2. La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata a verificare la coerenza tra gli obiettivi della presente legge e gli esiti delle decisioni assunte, anche al fine di individuare eventuali criticità applicative o esigenze di aggiornamento della disciplina.

3. Gli esiti della valutazione sono illustrati dalla Giunta regionale mediante apposita relazione alla Commissione consiliare competente entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di riferimento, che ne cura l'esame.>>.

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Si prevede una valutazione biennale degli effetti della legge, con relazione alla Commissione consiliare competente. La clausola consente di verificare l'effettivo impatto su consumo di suolo, ambiente, salute e trasparenza, favorendo eventuali aggiornamenti normativi sulla base dell'esperienza applicativa.*

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 7 ter.1.

Non essendoci interventi, neanche da parte della Giunta, prendono la parola i consiglieri PELLEGRINO, PUTTO e MENTIL (favorevoli all'emendamento aggiuntivo), i Relatori di maggioranza LOBIANCO e BUDAI (entrambi contrari), nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si associa alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 7 ter.1, istitutivo dell'articolo 7 ter, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 8, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE pone in votazione la seguente nota di coordinamento generale:

#### *GIUNTA REGIONALE*

##### *Coordinamento generale del testo*

*A) dell'articolato per garantirne la coerenza normativa e lessicale.*

che viene approvata.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del Giorno collegati al disegno di legge n. 71 <<Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici>>:

#### *ORDINE DEL GIORNO N. 1*

*PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI*

*<<Equilibrio tra sviluppo logistico regionale, tutela del territorio e garanzie per le comunità locali>>*

*Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,*

*Premesso che:*

- il disegno di legge n. 71 interviene in un ambito strategico per il sistema produttivo regionale, disciplinando sotto il profilo urbanistico la localizzazione e la realizzazione degli insediamenti logistici, infrastrutture che rappresentano uno degli assi portanti della competitività economica del Friuli Venezia Giulia nel contesto nazionale ed europeo;*
- la collocazione geografica della Regione, quale piattaforma naturale di connessione tra i mercati dell'Europa centro-orientale, il sistema portuale e le direttrici mediterranee, rende il settore logistico una leva di sviluppo rilevante sotto il profilo occupazionale, infrastrutturale e industriale;*
- la realizzazione di grandi poli logistici determina trasformazioni territoriali profonde e irreversibili, incidendo sul consumo di suolo, sull'assetto urbanistico, sui flussi di traffico pesante e sugli equilibri ambientali e sociali delle comunità interessate;*

*Considerato che:*

- uno sviluppo logistico realmente sostenibile non può limitarsi alla semplificazione procedurale o all'individuazione di nuove aree insediative, ma deve accompagnarsi a strumenti di garanzia economica, trasparenza progettuale e pianificazione territoriale di area vasta;*
- in particolare, per interventi di grandi dimensioni risulta necessario prevedere fidejussioni e strumenti di garanzia finanziaria realmente efficaci, immediatamente escutibili e proporzionati all'impatto dell'opera,*

al fine di evitare che eventuali interruzioni dei cantieri, crisi degli operatori o mutamenti delle condizioni di mercato producano effetti negativi a carico delle amministrazioni pubbliche o delle comunità locali;

- la sostenibilità degli interventi richiede la presentazione preventiva di piani industriali dettagliati, verificabili e coerenti con le strategie regionali della logistica, contenenti indicazioni puntuali in ordine a: cronoprogrammi di realizzazione; quadro economico complessivo; ricadute occupazionali effettive e stabili; modalità di integrazione con le infrastrutture esistenti;
- la Regione è chiamata ad assumere un ruolo di governo e regolazione delle localizzazioni, evitando ulteriori concentrazioni in ambiti territoriali già caratterizzati da forte pressione insediativa, elevata impermeabilizzazione dei suoli o criticità infrastrutturali;
- in diversi contesti regionali la presenza di aree produttive e logistiche non pienamente utilizzate impone una riflessione orientata prioritariamente al riuso, alla rigenerazione e all'ottimizzazione dell'esistente, prima di autorizzare nuovo consumo di suolo;

Rilevato che:

- un grande insediamento logistico modifica in maniera significativa i flussi di mobilità, generando effetti che travalicano i confini comunali e incidono sulla viabilità regionale, sulla qualità dell'aria, sulla sicurezza stradale e sull'organizzazione urbana;
- tali effetti devono essere valutati attraverso analisi preventive rigorose, sviluppate su scala sia locale sia sovracomunale, in grado di considerare cumulativamente gli impatti di più insediamenti insistenti sul medesimo sistema infrastrutturale;
- non tutte le realtà territoriali regionali presentano condizioni idonee per ulteriori ampliamenti logistici, come dimostrano situazioni già fortemente sature sotto il profilo urbanistico e infrastrutturale, tra cui le aree di Trieste e Pordenone, dove la disponibilità di spazi, l'equilibrio urbano e la sostenibilità dei carichi di traffico risultano già fortemente condizionati;

Sottolineato che:

- il rafforzamento del ruolo del Friuli Venezia Giulia quale piattaforma logistica europea deve svilupparsi secondo un modello selettivo e pianificato, capace di coniugare competitività economica, tutela ambientale e qualità della vita delle comunità residenti;
- il sistema del trasporto su gomma continuerà inevitabilmente a svolgere una funzione essenziale nella catena logistica (anche nelle forme cosiddette "gomma-gomma"), ma proprio tale constatazione rende ancora più urgente una strategia normativa complessiva sull'intermodalità, oggi assente, che orienti le scelte verso una maggiore integrazione tra ferrovia, portualità e reti viarie;
- senza una disciplina organica dell'intermodalità, il rischio è quello di generare sviluppo logistico non coordinato, con aggravio delle reti stradali e perdita di efficienza sistemica;

Ritenuto che:

- la crescita del comparto logistico regionale debba essere guidata da criteri di responsabilità pubblica, trasparenza economica e pianificazione territoriale strategica, affinché le opportunità di sviluppo non si traducano in squilibri permanenti o in costi indiretti per la collettività;
- un approccio programmatico, basato sul riordino dell'esistente, sulla valutazione preventiva degli impatti e su adeguate garanzie finanziarie, consenta di rendere compatibili le esigenze della produzione con quelle della salvaguardia del territorio, evitando fenomeni di dispersione insediativa e di consumo di suolo non giustificato;

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare di introdurre, nell'ambito degli strumenti attuativi della legge, l'obbligo per gli interventi logistici di rilevanti dimensioni di adeguate garanzie fideiussorie immediatamente escutibili, nonché la

presentazione di un piano industriale dettagliato e verificabile che espliciti tempi di realizzazione, sostenibilità economica, impatti occupazionali e modalità di utilizzo effettivo delle strutture, al fine di tutelare le amministrazioni pubbliche e le comunità locali da eventuali opere incompiute o diseconomie;

2) a valutare di proporre alla Commissione Europea di elaborare una disciplina organica dell'intermodalità, quale condizione per uno sviluppo logistico equilibrato, sostenibile e coerente con le caratteristiche del territorio regionale.

#### ORDINE DEL GIORNO N. 2

##### FASIOLO

<<La Regione valuti il coinvolgimento dei GECT per gli insediamenti di carattere transfrontaliero>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Considerato che gli insediamenti logistici posti in aree confinarie possono avere una particolare rilevanza per lo sviluppo dell'intero territorio regionale, anche valorizzando il ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia;

Preso atto che il Gruppo tecnico regionale della logistica interviene nel procedimento di co-programmazione in ordine alla valutazione sulla localizzazione degli insediamenti logistici e sul monitoraggio, valutando la documentazione presentata dai soggetti proponenti;

Verificato che al GTL partecipano i Direttori delle Direzioni centrali infrastrutture e territorio, difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, attività produttive e turismo, risorse agroalimentari, forestali;

Tenuto conto che il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) consente a soggetti pubblici di Stati membri agevolando la realizzazione di progetti congiunti, transfrontalieri o interregionali, senza la necessità di un trattato internazionale, per rafforzare la coesione sociale ed economica;

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a valutare la possibilità di coinvolgere i GECT territorialmente competenti nella valutazione di nuovi insediamenti logistici di livello regionale quando questi siano previsti in territori di Comuni della Regione confinanti con altri Stati.

#### ORDINE DEL GIORNO N. 3

##### HONSELL

<<Sulle opere di mitigazione e compensazione degli impatti degli insediamenti logistici e sui criteri di specificità, proporzionalità e localizzazione territoriale>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Verificato che il disegno di legge individua, all'articolo 3, i principi direttivi per la localizzazione degli insediamenti logistici, tra i quali la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione delle esternalità negative prodotte dagli interventi sul territorio e sull'ambiente;

Rilevato che gli insediamenti logistici possono determinare impatti significativi sotto il profilo ambientale, territoriale, paesaggistico e infrastrutturale, rendendo necessario assicurare misure di mitigazione e compensazione effettivamente correlate agli effetti generati;

Preso atto che nel corso dell'esame del provvedimento è stato presentato l'emendamento 3.8, successivamente ritirato, volto a precisare che le opere di mitigazione e compensazione debbano essere definite secondo criteri di specificità e proporzionalità rispetto all'impatto prodotto e localizzate nel medesimo ambito territoriale interessato dall'intervento;

Atteso che l'applicazione di criteri chiari e coerenti nella definizione delle opere di mitigazione e compensazione consente di garantire maggiore efficacia delle misure previste, evitando soluzioni

meramente formali o non correlate al contesto territoriale di riferimento e che tali criteri possono essere utilmente considerati nell'ambito dei provvedimenti attuativi e degli indirizzi regionali previsti dal disegno di legge;

Tutto ciò premesso,

*impegna la Giunta regionale:*

1) a considerare, nell'ambito della definizione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 del provvedimento, il principio secondo cui le opere di mitigazione e compensazione delle esternalità negative prodotte dagli insediamenti logistici siano individuate secondo criteri di specificità e proporzionalità rispetto all'impatto generato e localizzate prioritariamente nel medesimo ambito territoriale interessato dall'intervento, al fine di garantire coerenza tra impatti e misure compensative.

ORDINE DEL GIORNO N. 4

CAPOZZI

<<Garanzia del rispetto degli obblighi, in caso di dismissione, cessazione o trasferimento dell'attività logistica>>

*Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,*

*Premesso che il presente disegno di legge detta disposizioni uniformi sotto il profilo urbanistico e di perseguire l'ordinato assetto del territorio regionale, la presente legge disciplina, secondo la normativa statale ed europea, i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza comunale e regionale, anche a seguito di trasferimento della relativa sede operativa, nonché di insediamenti logistici esistenti il cui ampliamento ne determina la rilevanza regionale;*

*Ritenuto opportuno garantire i territori interessati da tali insediamenti, i quali riguarderanno una superficie pari o superiore ai tre ettari di terreno (30.000 mq), che in caso di dismissione, cessazione o trasferimento dell'attività, i proponenti provvedano alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate;*

*Considerato necessario la stipula di una convenzione tra il proponente e il comune interessato, o i comuni interessati, contenente la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi in capo al proponente, l'impegno ad assicurare le idonee garanzie finanziarie costituite da versamento di deposito cauzionale o da stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato a copertura di quei costi, le modalità di svincolo dalle garanzie finanziarie stesse a seguito del completamento dei relativi lavori e i modi e i tempi di esecuzione dei lavori medesimi;*

*Valutato che simili convenzioni e garanzie sono già previste nella normativa regionale e vengono rilasciate per infrastrutture e opere di dimensioni e impatti inferiori a quelli oggetto del presente disegno di legge.*

Tutto ciò premesso,

*impegna la Giunta Regionale:*

1) a valutare l'opportunità di prevedere che per gli insediamenti logistici di rilevanza comunale o regionale si stipuli una convenzione tra proponenti ed enti locali coinvolti volta a garantire che in caso di dismissione, cessazione o trasferimento dell'attività, i proponenti provvedano alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate.

ORDINE DEL GIORNO N. 5

PELLEGRINO

<<Priorità alla rigenerazione delle aree produttive degradate nella localizzazione degli insediamenti logistici>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Premesso che:

- il disegno di legge n. 71 reca la disciplina urbanistica degli insediamenti logistici, definendo all'articolo 3 i principi direttivi per la loro localizzazione sul territorio regionale;

- la realizzazione di nuovi insediamenti logistici comporta un rilevante impatto territoriale e un potenziale incremento del consumo di suolo;

- la Regione Friuli Venezia Giulia si è dotata di strumenti di pianificazione e mappatura delle aree produttive degradate, tra cui il master plan previsto dall'articolo 82, comma 2, della legge regionale 3/2021;

- la rigenerazione e il riuso di aree industriali dismesse o degradate rappresentano una priorità strategica sotto il profilo ambientale, urbanistico ed economico, consentendo di limitare nuova impermeabilizzazione del suolo e favorire la riqualificazione del territorio;

Tutto ciò premesso,

*impegna la Giunta regionale:*

1) a valutare l'opportunità di orientare, nell'attuazione della legge, la localizzazione degli insediamenti logistici prioritariamente verso le aree produttive degradate o da bonificare già individuate nel master plan regionale di cui all'articolo 82, comma 2, della legge regionale 3/2021, promuovendo il riuso e la rigenerazione del patrimonio produttivo esistente e contribuendo alla riduzione del consumo di suolo.

L'assessore AMIRANTE dichiara di accogliere gli Ordini del Giorno n. ri 1, 2 e 4 annunciando la disponibilità ad accogliere i seguenti Ordini del Giorno se vengono accolte le rispettive proposte di riformulazione:

n. 3: nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale a>>, la parola <<considerare>> è sostituita da <<valutare>>;

n. 5: nel dispositivo, la parola <<orientare>> viene sostituita da <<considerare>>.

I consiglieri HONSELL e PELLEGRINO accolgono le rispettive riformulazioni dei propri Ordini del giorno.

Intervengono, quindi, per dichiarazione di voto, nell'ordine, i consiglieri HONSELL, CAPOZZI e PELLEGRINO (che annunciano un proprio voto contrario), LOBIANCO (che annuncia un voto favorevole), PUTTO e MENTIL (che annunciano un voto di astensione).

L'assessore AMIRANTE, nell'ambito di un proprio intervento conclusivo, ribadisce che il ddl n. 71 non è da considerare un provvedimento di principio, definizione sentita durante il dibattito in Aula, ma un importante strumento che viene offerto agli Uffici per un migliore governo del territorio.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione, nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 71 "Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici", che viene approvato (votazione n. 2.62: favorevoli 25, astenuti 16, contrari 3).

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato per domani mattina, 26 febbraio 2026, alle ore 10, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 18.35.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO